

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 396

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, BONAVITA, CADDEO, GAROFALO, CAVAZZUTI, SALVI, MORANDO, DANIELE GALDI, DI BELLA, FALOMI, STANISCIÀ, VALLETTA, PAROLA, DI ORIO, CIONI, PETRUCCI, VILLONE, DE MARTINO, PELLEGRINO, BRATINA, MASULLO, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, DONISE, BUCCIARELLI, BORRONI, GRUOSSO, MICELE, BAGNOLI, SMURAGLIA, PELELLA, STEFÀNO, SCRIVANI, MIGONE, PASQUINO, SCIVOLETTO, PAPPALARDO, CARPINELLI, SENESE, STAJANO, IMPOSIMATO e BETTONI BRANDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1994

Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 settembre 1989 venne presentata una prima proposta di legge dall'allora gruppo PCI/PDS (Atto Camera n. 4204 della X legislatura), che riguardava la semplificazione degli adempimenti contabili dei contribuenti e degli uffici finanziari.

Se quella proposta di legge fosse stata approvata la situazione di disagio in cui si è venuta ancora oggi a trovare la collettività nazionale, soprattutto la minore impresa e gli esercenti arti e professioni, di fronte alla presentazione della dichiarazione dei redditi 1993 sarebbe stata sicuramente ulteriormente alleviata. Infatti, malgrado le misure di semplificazione nel frattempo introdotte dal governo Ciampi, anche grazie al contributo propositivo dei gruppi parlamentari PCI-PDS nella trascorsa legislatura, permangono tuttora aspetti formali e sostanziali da affrontare e risolvere al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti formali in materia tributaria per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali.

Peraltro la stessa recente reiterazione, con i decreti legge 31 marzo 1994, n. 222 e 31 maggio 1994, n. 330, del decreto legge 4 febbraio 1994, n. 90, recante semplificazioni di talune disposizioni in materia tributaria, non ha posto rimedio alle tante, tuttora persistenti, complicazioni d'ordine formale, soprattutto per l'imprenditoria diffusa minore e per i liberi professionisti.

Di fronte al permanere, dunque, di queste complicazioni il gruppo Progressisti-federativo si è nuovamente posto l'obiettivo di predisporre proposte coerenti verso la semplificazione non solo degli obblighi contabili dei contribuenti e delle imprese specie se piccole, ma anche del lavoro degli uffici finanziari.

Il presente disegno di legge si inquadra in tale ottica e pur in una logica, per alcune delle proposte avanzate, di delega al Ministro ed al Governo, rappresenta nel complesso un progetto articolato comprensibile in tutte le disposizioni e valutabile in tutti gli indiscussi vantaggi conseguenti.

Infatti i complicati ed onerosi adempimenti contabili cui devono sottostare piccoli imprenditori e professionisti, la eccessiva farraginosità della normativa tributaria, la stessa attività di controllo formale svolta dai funzionari dello Stato sulle contabilità fiscali e sulle dichiarazioni dei redditi, è oltremodo frustrante ed è orientata solo a verificare montagne di documenti contabili, il più delle volte inutili e ripetitivi, al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale. Nessuna attività è invece svolta per controllare i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale, che potrebbero celare indebite errate registrazioni.

Per rendere più semplice e per ridurre le fasi di lavoro e gli oneri per il contribuente e per l'amministrazione è necessario un deciso snellimento soprattutto nei confronti dei piccoli imprenditori, che nel nostro paese sono 4 milioni di cui 3 milioni con volumi di affari entro 360 milioni.

Una recente analisi della Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) ha posto in evidenza l'enorme crescita dei costi per la gestione della contabilità e degli adempimenti (da 2 milioni/anno per un piccolo artigiano con 20 milioni di ricavi a 8 milioni per un artigiano con 170 milioni di ricavi); il costo complessivo per le piccole imprese per la tenuta della contabilità viene stimato in circa 35 mila miliardi.

È in questa direzione che è necessario intervenire riducendo nettamente gli adempimenti e le sanzioni per violazioni di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carattere formale, semplificando i requisiti delle scritture contabili, abolendone gli adempimenti superflui per le imprese e per gli esercenti arti e professioni in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto; in materia di annotazione dei corrispettivi dei commercianti al minuto; in materia di adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti.

L'accoglimento della presente proposta avrebbe l'effetto di alleviare gli oneri e gli adempimenti per le piccole imprese e i professionisti, e di liberare gli uffici da eccessivi e inconcludenti adempimenti e controlli formali.

È una proposta la nostra che troverà il consenso deciso degli imprenditori e dei professionisti, ridurrà i loro costi di gestione, comporterà un rapporto più corretto con l'amministrazione, ridurrà nettamente la possibilità di corruzione e di abuso.

In conclusione il disegno di legge, in riferimento ai singoli articoli contiene le seguenti disposizioni.

Con l'articolo 1, le scritture contabili si considerano regolarmente tenute anche in assenza della vidimazione annuale. La vidimazione e bollatura delle scritture contabili, può essere effettuata presso uffici dell'amministrazione finanziaria, presso notai o presso tipografie autorizzate. Le formalità relative ai libri contabili sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative.

Con l'articolo 2, vengono abolite alcune scritture contabili ed adempimenti superflui relativi alle imprese. In luogo della tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, è consentita l'annotazione dei dati relativi anche su altre scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA. La mancata annotazione dei costi di cui è prevista la registrazione in apposite scritture ai fini delle imposte sui redditi è sanzionata con la pena pecuniaria di cui l'articolo 53, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta fino ad un decimo se dalla mancata registrazione non è derivato ostacolo al controllo. Di conseguenza è abrogato il comma 6 dell'articolo

75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevedeva la indeducibilità dei costi non annotati nelle scritture apposite.

È soppresso inoltre l'obbligo, per i sostituti d'imposta, della registrazione cronologica dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto negli appositi conti intestati a ciascun percipiente.

Con l'articolo 3, vengono soppresse alcune formalità contabili ed adempimenti superflui in materia di arti e professioni.

Viene abolita l'obbligatorietà della tenuta della contabilità ordinaria per i professionisti con ricavi annui superiori a 360 milioni di lire; viene soppresso il repertorio della clientela di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17.

Con l'articolo 4 si delega il Ministro delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 9, ad emanare un decreto con cui:

a) si individuano le ipotesi in cui, vista la natura e le dimensioni dell'attività svolta, è ammessa in luogo della registrazione cronologica dei documenti di spesa, la loro annotazione, per gruppi omogenei di spese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) si individuano, per categorie di attività e volumi di affari, i limiti entro i quali l'emissione della fattura tramite bollettino a madre e figlia, sostituisca la registrazione delle operazioni attive anche ai fini delle imposte sui redditi;

c) si individuano i criteri obiettivi fra cui la non rilevanza ai fini della determinazione del tributo, sulla base dei quali saranno definite le violazioni di carattere formale; le ipotesi nelle quali non si applicano le relative sanzioni a condizione che il contribuente, entro e non oltre trenta giorni dall'invito dell'amministrazione finanziaria esegua gli adempimenti richiesti; nonchè le ipotesi di non applicabilità delle sanzioni in caso di violazioni formali dovute ad errore materiale;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) si ammette la non applicabilità delle sanzioni, sempre che le violazioni formali suddette non consistano nella manifesta dissimulazione di dati ed elementi significativi ai fini del controllo della congruità dei corrispettivi e dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

e) si individuano i criteri per l'inapplicabilità delle sanzioni per la violazione di obblighi formali quando dalla violazione non è derivato ostacolo al controllo.

L'articolo 5 prevede semplificazioni in materia di annotazioni degli acquisti e tenuta dei registri, nonché la soppressione degli elenchi clienti e fornitori.

Con l'articolo 6, si prevedono:

a) la semplificazione in materia di annotazione dei corrispettivi al minuto per gli esercenti attività di commercio e assimilate, con possibilità di scelta tra l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, rilasciata su stampati utilizzabili anche per l'emissione della fattura;

b) la possibilità per le operazioni soggette all'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, di annotare i corrispettivi entro il periodo di liquidazione mensile o trimestrale previsto ai fini dell'IVA, senza tenere il registro di prima nota. Saranno inoltre rideterminati, con decreto del Ministro, i termini per la conservazione dello scontrino fiscale.

Con l'articolo 7 si prevedono semplificazioni in materia di ritenute alla fonte e di dichiarazione dei sostituti di imposta (con modello semplificato) per le attività di minore dimensione (con meno di due dipendenti). Il versamento delle ritenute suddette effettuate in ogni trimestre solare, potranno, con modalità da adottare con decreto ministeriale, essere versate entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, maggiorando del 2 per cento il relativo importo.

Le imprese individuali senza dipendenti, che corrispondono compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto, sono esonerate

dall'effettuare la ritenuta e dagli adempimenti successivi, quando il compenso erogato sia soggetto ad IVA, e sia contenuto nei limiti di importo fissati con decreto del Ministro delle finanze, e comunque superiori a lire 500.000 mensili per ciascun dipendente.

Con l'articolo 8 è data facoltà al contribuente di riconoscere come proprie le dichiarazioni fiscali non sottoscritte, con la riduzione ad un ventesimo nella applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 53, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Con l'articolo 9 è istituita una Commissione consultiva mista, di cui farà parte un delegato di ciascuna categoria professionale rappresentata nel contratto nazionale di lavoro, un rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei consulenti del lavoro ed altri esperti individuati con decreto ministeriale. La detta Commissione esprime il proprio parere preventivo sui decreti ministeriali che regolamentano obblighi documentati a contabili delle piccole imprese e dei professionisti.

La Commissione allargata, con tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti, esprime il proprio parere anche con riferimento agli adempimenti riguardanti i contribuenti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché sulle bozze di dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.

L'articolo 10 delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1994, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino e la semplificazione degli adempimenti contabili degli esercenti attività di imprese e degli esercenti arti e professioni e degli adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti, dettandone i principi e i criteri direttivi, per:

a) l'unificazione degli adempimenti concernenti l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto; l'unificazione dei codici di identificazione dei contribuenti nel codice fiscale; l'attivazione, quali strumenti di identificazione di apposite

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carte magnetiche, dei soggetti interessati per la normativa fiscale, previdenziale e sanitaria;

b) l'esclusione della indicazione sui registri contabili dei dati risultanti dai libri paga;

c) la revisione della certificazione dei corrispettivi delle imprese esercenti commercio al minuto ed attività assimilate;

d) la individuazione di categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, che per le dimensioni e le caratteristiche dell'attività svolta, siano escluse dall'applicazione dell'IVA, e la revisione della disciplina della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, in conformità ad esigenze di snellezza dei trasporti e di armonizzazione con il regime dei trasporti intercomunitari.

e) la creazione, presso l'anagrafe tributaria, di un archivio destinato ad accogliere elementi permanenti (banca dati) relativi al contribuente (l'azienda, l'attività d'impresa o l'attività professionale); la revisione della disciplina dell'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché dell'accertamento sintetico in base alla spesa di cui all'articolo 38 dello stesso decreto; la modificazione, individuando gli aggiustamenti idonei a semplificarla, dalla redazione delle dichiarazioni, con particolare riguardo agli esoneri dalla dichiarazione, alle detrazioni d'imposta e alla trasformazione degli oneri deducibili in detrazione d'imposta; l'autorizzazione ad omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi ai titolari di redditi esclusivamente di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta alla fonte e di redditi derivanti dall'immobile costituente dimora abituale, versando un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata ad reddito di lavoro dipendente. La stessa facoltà è attribuita ai titolari del solo

reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale;

f) per la riduzione delle sanzioni ove la violazione consiste nell'attribuzione del provento ad un periodo di imposta diverso cui il medesimo doveva essere imputato;

g) per la mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'IVA, per operazioni fatturate e assoggettate ad imposizione sui redditi, se effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

h) per la regolamentazione della non applicabilità delle sanzioni amministrative nei casi di obiettive condizioni di incertezza dell'interpretazione della norma tributaria o qualora risultino dimostrati motivi di forza maggiore o di stato di necessità;

i) per la estensione dei casi di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto dei dati reddituali già in possesso della Amministrazione finanziaria; per la semplificazione e unificazione delle modalità dei versamenti consentendo l'effettuazione presso più soggetti abilitati a riceverli e accorpando in un unico modello di versamento i dati previsti per la corresponsione di imposte diverse;

l) per la corresponsione della tassa di concessione governativa sulla partita IVA utilizzando i modelli di versamento per l'imposta sul valore aggiunto; per la semplificazione degli adempimenti della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo, e per la individuazione di ipotesi in cui in presenza di altre garanzie sulla dichiarazione dei compensi, la ritenuta suddetta può essere omessa.

Con l'articolo 11 si dettano le norme del procedimento per l'esercizio della delega al Governo di cui all'articolo 10, ai fini di acquisire il preventivo parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di requisiti delle scritture contabili)

1. Le scritture previste dalle leggi tributarie si considerano regolarmente tenute anche in assenza della vidimazione annuale prevista dal codice civile.

2. La vidimazione e bollatura iniziale delle scritture contabili, per le quali la legge tributaria prevede tali obblighi, può essere effettuata, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 9, presso uffici dell'amministrazione finanziaria, presso notai o presso tipografie autorizzate. Il medesimo decreto ministeriale potrà prevedere forme di comunicazione che consentano all'amministrazione finanziaria di conoscere il numero dei registri posti in uso da ciascun contribuente.

3. Le formalità relative ai libri contabili sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative.

Art. 2.

(Abolizione di scritture contabili e altri adempimenti superflui relativi alle imprese)

1. È consentita, in luogo della tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'annotazione dei dati di cui al medesimo articolo 16 anche su altre scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato. In

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

caso di mancata annotazione dei costi di cui è prevista la registrazione in apposite scritture ai fini delle imposte sui redditi si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 53, primo comma, n. 4), del decreto del citato Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ridotta fino a un decimo se dalla mancata registrazione non è derivato ostacolo al controllo.

3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono abrogati.

Art. 3.

(Suppressione di formalità contabili ed adempimenti superflui in materia di arti e professioni)

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

2. È soppresso il repertorio della clientela di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. In casi di particolare rischio di occultamento degli incassi, a causa della attività svolta e della clientela, il Ministero delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 9, potrà chiedere l'inserimento nelle fatture di informazioni specifiche circa la durata e il contenuto della prestazione eseguita.

Art. 4.

(Suppressione di formalità e adempimenti superflui in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; mitigazioni delle sanzioni per violazioni di carattere formale)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 9 saranno individuate:

a) le ipotesi in cui, vista la natura e le dimensioni dell'attività svolta è ammessa in luogo della registrazione cronologica dei documenti di spesa, la loro annotazione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per gruppi omogenei di spese;

b) i limiti, per categorie di attività e volumi di affari, entro i quali l'emissione della fattura tramite bollettino a madre e figlia, prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, sostituisce la registrazione delle operazioni attive anche ai fini delle imposte sui redditi;

c) i criteri obiettivi, fra cui la non rilevanza ai fini della determinazione del tributo, sulla base dei quali saranno definite le violazioni di carattere formale; le ipotesi nelle quali non si applicano le relative sanzioni a condizione che il contribuente, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'invito del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, esegua gli adempimenti richiesti; nonché le ipotesi di non applicabilità delle sanzioni in caso di violazioni di carattere formale dovute ad errore materiale. Non sarà comunque riconosciuto carattere formale alle violazioni consistenti nella manifesta dissimulazione di dati ed elementi che in concreto siano significativi ai fini del controllo della congruità dei corrispettivi e dell'accertamento sintetico i cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) i criteri per l'inapplicabilità dell'esenzioni per la violazione di obblighi formali quando dalla violazione non è derivato ostacolo al controllo.

Art. 5.

(Semplificazioni in materia di annotazione degli acquisti e mitigazioni delle sanzioni; soppressione dell'elenco clienti e fornitori)

1. Non è richiesta, sul registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'annotazione degli acquisti in relazione ai quali l'imposta sul valore aggiunto non è detraibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 dello stesso decreto.

2. Le sanzioni previste in caso di mancata autofatturazione si applicano solo se dalla violazione è derivata, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, un'imposta minore di quella che sarebbe stata dovuta se tali obblighi fossero stati adempiuti.

3. Le lettere d'intenti, previste per le cessioni o gli acquisti senza applicazione dell'IVA, possono essere registrate in apposita sezione del libro giornale o del registro di cui all'articolo 23 o 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. È soppresso l'obbligo di redigere gli elenchi clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Con decreto del Ministero delle finanze emanato sentita la commissione di cui all'articolo 9, potranno essere richiesti per singoli contribuenti e per categorie di soggetti individuati in base al settore economico di appartenenza e alle dimensioni aziendali, dati relativi alle forniture di beni oggetto dell'attività dell'impresa.

5. È consentita la facoltà, in luogo della tenuta dei registri IVA, di annotare le operazioni su partitari della contabilità generale, purchè contengano le medesime informazioni richieste dagli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. È soppresso, fuori dei casi suddetti, l'obbligo di bollatura iniziale dei libri IVA qualora sia tenuto il libro giornale.

Art. 6.

(Semplificazione in materia di annotazione dei corrispettivi dei commercianti al minuto)

1. Gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono scegliere tra l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, rilasciata su stampati utilizzabili anche per l'emissione della fattura; al fine di ottenere informazioni destinate a limitare l'occultamento dei corrispettivi,

il Ministro delle finanze potrà prevedere, per particolari categorie economiche e per periodi di tempo limitati, l'emissione di una ricevuta fiscale contenente la descrizione della prestazione resa.

2. Per le operazioni soggette all'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale, i corrispettivi potranno essere annotati entro il periodo di liquidazione mensile o trimestrale previsto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso non è richiesta la tenuta del registro di prima nota di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. Saranno rivisti, con decreto del Ministro per le finanze, i termini per la conservazione dello scontrino fiscale.

Art. 7.

(Semplificazione in materia di ritenute alla fonte e di dichiarazione dei sostituti d'imposta per le attività di minori dimensioni)

1. Le imprese che impiegano meno di due dipendenti possono, secondo modalità da adottare con decreto ministeriale sentita la commissione di cui all'articolo 9 versare le ritenute alla fonte, effettuati ogni trimestre solare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, maggiorando del 29 per cento il relativo importo.

2. Per le imprese di cui al comma 1 la dichiarazione dei sostituti d'imposta dev'essere presentata su apposito modello semplificato, redatto dal Ministero delle finanze sentita la commissione di cui all'articolo 9.

3. Le imprese individuali che non impiegano dipendenti e corrispondono compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1973, n. 600, sono esonerate dall'effettuazione della ritenuta e dai successivi adempimenti purchè il compenso erogato sia soggetto a IVA e contenuto in limiti d'importo fissato con decreto del Ministero delle finanze, e comunque superiori a 500.000 lire mensili per ciascun percipiente.

Art. 8.

(Riconoscimento delle dichiarazioni non sottoscritte e presentazione tardiva di dichiarazioni omesse)

1. Al contribuente è data facoltà di riconoscere come proprie le dichiarazioni fiscali non sottoscritte, in tal caso la dichiarazione è valida salva l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 53, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta fino a un ventesimo, tenuto conto della personalità del contribuente, dei redditi dichiarati e del numero di sottoscrizioni mancanti.

2. Il riconoscimento della paternità della dichiarazione avverrà secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Commissione consultiva)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituita una commissione consultiva mista, di cui faranno parte un delegato per ciascuna categoria professionale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro, ed altri esperti individuati con decreto del Ministro delle finanze. Sarà prevista, con provvedimento del presidente della commissione, la partecipazione ai lavori dei rappresentanti di altre categorie che dovessero essere di volta in volta interessate alle particolari materie in corso di trattazione.

2. La commissione esprime il proprio parere preventivo sui decreti ministeriali che in attuazione di previsioni di legge, regolamentano obblighi documentali e contabili dei contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La commissione, allargata con tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, esprime il proprio parere anche con riferimento agli adempimenti riguardanti i contribuenti non esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa.

4. La commissione deve esprimere il proprio parere entro un mese dalla ricezione della bozza del decreto, trasmessole da parte del Ministero delle finanze.

5. Alle riunioni partecipa il segretario generale del Ministero delle finanze, o un funzionario da lui delegato, il quale assicura i contatti della commissione con gli uffici di volta in volta competenti per materia.

6. Il Ministero delle finanze può omettere la richiesta del parere ove vi siano ragioni di urgenza nonchè ove il parere risulti superfluo viste le funzioni ed il contenuto del decreto.

7. La commissione deve comunque esprimere il proprio parere sulle bozze di dichiarazioni previste ai fini dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

8. Dei lavori della commissione è redatto processo verbale, che viene reso pubblico.

Art. 10.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1994, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della disciplina relativa agli obblighi contabili degli esercenti attività di impresa e degli esercenti arti e professioni e degli adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità, versamenti e di altri adempimenti previsti a carico dei contribuenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione degli adempimenti concernenti l'acquisizione dei dati identificativi tributari del soggetto, nonchè concernenti le comunicazioni di inizio, di variazione e

di cessazione delle comunicazioni da parte di tutti i pubblici uffici interessati; unificazione dei codici di identificazione dei contribuenti nel codice fiscale e generalizzazione del loro utilizzo di ogni occasione fiscalmente rilevante; attivazione, quali strumenti di indentificazione, di apposite carte magnetiche, coordinamento della normativa fiscale, previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi dei soggetti interessati;

b) esclusione della indicazione, sui registri di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dei dati risultanti dai libri paga;

c) revisione della disciplina della certificazione dei corrispettivi delle imprese esercenti commercio al minuto ed attività assimilate, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) individuazione di categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori che, per le dimensioni e le caratteristiche dell'attività svolta, nonchè per l'effettuazione di attività esclusivamente nei confronti di soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte, siano esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; revisione della disciplina della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, in conformità ad esigenze di snellezza dei trasporti e di armonizzazione con il regime dei trasporti intercomunitari;

e) creazione, presso l'anagrafe tributaria, di un archivio, aggiornato annualmente per le eventuali variazioni, destinato ad accogliere gli elementi permanenti riguardanti l'applicazione delle imposte sui redditi, tra cui la situazione familiare del contribuente, il possesso di beni rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico in base alla spesa, le caratteristiche permanente dell'attività commerciale o professionale ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi; esclusione dell'accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per l'applicazione di coefficienti di cui

all'articolo 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, diversi da quello basato sul contributo diretto lavorativo, escludendo altresì il suddetto accertamento parziale per la determinazione sintetica del reddito in base alla spesa, di cui all'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; revisione della disciplina dell'accertamento sintetico in base alla spesa, trasformando la trasmissione annuale degli indici di spesa di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in una banca dati, da utilizzare per la selezione di contribuenti da controllare ed in funzione di supporto alle valutazioni degli uffici finanziari, anche relativamente all'accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Al fine di aggiornare la suddetta banca dati sarà consentita la richiesta, nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, di dati e notizie espressive di capacità di spesa particolarmente rilevante;

f) *rilevazione, presso l'anagrafe tributaria, dei dati e delle notizie di carattere permanente riguardanti l'azienda o l'attività professionale del contribuente, con particolare riferimento alle dimensioni dei locali, alla tipologia dell'attività svolta, all'ubicazione, ai beni strumentali impiegati, al numero degli addetti; introduzione degli aggiustamenti idonei a semplificare la redazione delle dichiarazioni, senza significative perdite di gettito, con particolare riguardo agli esoneri dalla dichiarazione, alle detrazioni d'imposta e alla trasformazione degli oneri deducibili di detrazione d'imposta;*

g) *facoltà delle persone fisiche, titolari esclusivamente di redditi di lavoro dipendente assoggettati a ritenute alla fonte e di redditi di fabbricati derivanti dall'immobile costituente dimora abituale di omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi, versando, entro il termine stabilito per la dichiarazione stessa, un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato l'aliquota marginale applicata al reddito di lavoro dipendente. La stessa*

facoltà sarà attribuita ai titolari del solo reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione principale. Sarà prevista la facoltà di presentare la dichiarazione, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi fondiari, su un modello semplificato con i dati dei redditi fondiari e degli oneri deducibili.

h) riduzione delle sanzioni ove la violazione consiste nell'attribuzione del provento ad un periodo d'imposta diverso da quello cui il medesimo avrebbe dovuto essere imputato; ove l'infrazione consista in un errore sull'imputazione temporale di un elemento positivo o negativo del reddito d'impresa, sarà prevista una soprattassa sostitutiva delle ordinarie sanzioni amministrative e sarà prevista una procedura amministrativa per evitare che gli errori sulla competenza diano luogo a doppie applicazioni dell'imposta o a mancate deduzioni di costi;

i) mitigazione delle sanzioni per l'omessa o insufficiente applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nelle ipotesi di operazioni fatturate e assoggettate ad imposizione sui redditi, se effettuate nei confronti di soggetti abilitati all'integrale detrazione dell'imposta;

l) regolamentazione della non applicabilità, da parte degli uffici finanziari, delle sanzioni amministrative nei casi di obiettive condizioni di incertezza dell'interpretazione della norma tributaria o qualora risultino dimostrativi motivi di forza maggiore o di stato di necessità. A tal fine sarà previsto un procedimento amministrativo che garantisca trasparenza alle valutazioni degli uffici, con l'esclusione di responsabilità dei funzionari per danno erariale, se non in caso di dolo;

m) estensione dei casi di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto dei dati reddituali già in possesso dell'amministrazione finanziaria o ad essa pervenuti da parte di altri soggetti; semplificazione e unificazione, ove possibile, delle modalità dei versamenti anche al fine di consentire l'effettuazione dei versamenti stessi presso più soggetti abilitati a riceverli e riordino dei termini stabiliti per

eseguire i predetti adempimenti, accorpando, per quanto possibile, in un unico modello di versamento i dati previsti per la corresponsione di imposte diverse;

n) corresponsione della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA utilizzando i modelli di versamento previsti per l'imposta sul valore aggiunto;

o) semplificazione dei criteri applicativi della ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, al fine di ridurre disguidi dovuti al comportamento dei sostituti d'imposta presentate per importi non significativi. Saranno in particolare individuate ipotesi in cui, in presenza di altre garanzie sulla dichiarazione dei compensi, la predetta ritenuta d'acconto può essere omessa.

Art. 11.

(Procedimento per l'esercizio della delega)

1. Secondo la procedura prevista dall'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo trasmette entro il 31 dicembre 1994 lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 10 alla commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delega. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, il testo alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.